



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Egr. Sigg.ri  
Presidenti Comitati Regionali

e, p.c. Egr. Sigg.ri  
Consiglieri Federali

e, p.c. Comitati Organizzatori

Roma, 26 Febbraio 2019  
MdP/SP/ rs  
Prot.n. 01342/2020

Con riferimento al DPCM del 25 Febbraio 2020 in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio, confermiamo che l'art.1 punto a) integra le disposizioni contenute nelle precedenti Ordinanze contingibili e urgenti del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione competente, come previsto nell'art. 3 del citato DPCM.

Pertanto per effettuare eventuali eventi e competizioni, nonché sedute di allenamento nelle regioni coinvolte da ordinanze regionali è necessario rispettare il disposto dell'articolo citato del DPCM del 25 Febbraio 2020.

Invitiamo inoltre di dare comunicazione alle Regioni stesse, Comune competente e alla Prefettura al fine di far esercitare le attività di controllo.

Precisiamo altresì che restano esclusi i Comuni di cui all'allegato 1 del DPCM del 23 Febbraio 2020.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Simone Perillo

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 841 E. 06 83 66 84 84 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

www.fise.it



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,